



# *Regione Siciliana*

## IL PRESIDENTE

Intesa della Regione Siciliana stabilita dall'accordo del 24/04/2001, sancito in sede di conferenza permanente Stato-Regioni, ex art. 3 comma 2 lett. b), art. 5 comma 3 ed art. 6 comma 1, al rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica (che ha assunto, in virtù del D.L. n. 22/2021, le competenze del soppresso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le competenze in materia di energia e di infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico) alla **INTERCONNECT Malta Ltd** ai fini della realizzazione di un gasdotto sottomarino di circa 159 km, nell'ambito del progetto di interconnessione Italia-Malta, denominato "**Melita Transgas Pipeline**", ai sensi dell'art. 52-quinquies dell'ex D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. Esso è composto da un tratto *onshore* (a terra) sul territorio italiano, lungo circa 7 km, dal Terminale di Gela, posto in località "Piana del Signore", nel Comune di Gela, sino alla linea di costa; un tratto *offshore* (a mare) in Italia, lungo circa 57 km, dalla linea di costa italiana sino al limite delle acque nazionali; da una restante sezione *offshore* (a mare), lunga circa 94 km, dal limite delle acque italiane sino alla costa nord-occidentale di Malta (penisola di Delimara), e una sezione *onshore* (a terra), lunga circa 0,7 km, dalla costa maltese al Terminale di Malta. Lungo il suo tracciato sono previste tre stazioni per le valvole di blocco/intercettazione e un terminale di connessione (Terminale di Gela) con la rete nazionale dei metanodotti gestita da SNAM RETE GAS S.p.A. Il tratto *onshore* in Italia interessa il Comune di Gela, in provincia di Caltanissetta, nell'ambito della Regione Sicilia.

Al Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per le Infrastrutture e Sicurezza  
Divisione III – Sicurezza approvvigionamenti  
[IS@Pec.Mite.gov.it](mailto:IS@Pec.Mite.gov.it)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana approvato con R.D.lgs. 15/5/1946, n. 455, conv. dalla legge costituzionale 26/2/1948, n. 2, e, in particolare, l'art. 14, 1° comma, lett. g) nonché l'art. 21, 1° comma, che attribuisce la rappresentanza della Regione Siciliana all'on. Presidente;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento all'art. 9, comma 2 e all'art. 117, commi 1, 5 e 6;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recanti "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 2";

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 recante "Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000";

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia";

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii. reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 16 della L.R. n. 12/2011;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004 n. 330 "Integrazione al D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

VISTA la legge 23/8/2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8";

VISTO il decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

VISTO il quadro delle norme incluse nel “*Clean Energy for all Europeans Package*”, un ruolo centrale e innovativo spetta al nuovo Regolamento sulla Governance dell’Unione dell’energia (REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha imposto agli Stati Membri di presentare entro il 31 dicembre 2018 una proposta di Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in cui formalizzare i contributi che ciascun Paese si impegna a fornire per il raggiungimento dei target europei al 2030, nonché le traiettorie e le misure messe in campo a tal scopo;

VISTO il testo del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, pubblicato nel mese di gennaio 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico, predisposto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020;

VISTO il Piano, inoltre, fornisce le fasi per la predisposizione, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Governance, di una Strategia a lungo termine per la decarbonizzazione, che è stata predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed è stata trasmessa alla Commissione europea nel 2021. La strategia fornisce una visione al 2050, stabilendo il contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi europei e al rispetto degli impegni assunti da parte dell’Unione nel quadro della convenzione ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’Accordo di Parigi, puntando all’azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra entro il 2050 e a realizzare un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.

VISTA la Delibera di Giunta n. 67 del 12/02/2022 di Approvazione del PEARS 2030;

CONSIDERATO che il progetto trovasi in linea con quanto stabilito dal Consiglio Europeo il quale sostiene che nessuno Stato Membro debba rimanere isolato dalle reti europee del gas e dell’energia;

CONSIDERATO tale obiettivo, il progetto è stato identificato di “interesse comune” all’interno del corridoio prioritario “Interconnessioni Nord-Sud riguardante la rete dei gasdotti in Europa Occidentale”. In particolare, il progetto di realizzazione del gasdotto avrà i seguenti obiettivi principali:

- eliminerà l’isolamento di Malta dalla rete europea del gas e contribuirà all’integrazione del Mercato Interno dell’Energia;
- sostituirà la spedizione di GNL per la produzione di energia elettrica;
- contribuirà alla flessibilità complessiva e l’interoperabilità del sistema in quanto offrirà la possibilità di capacità per i flussi inversi nel futuro;
- contribuirà alla diversificazione delle controparti, fonti e percorsi alternativi di importazione;
- garantirà una maggiore sicurezza di approvvigionamento;
- consentirà a Malta un migliore accesso alle risorse di gas naturale a un costo inferiore;
- limiterà le emissioni e i consumi di risorse energetiche associate al trasporto marittimo e per la liquefazione del rifornimento;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7 – “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 22/1/2004, n. 42 e s.m., recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23/7/2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;

VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*” e s.m.i.;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19*”, la “*Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*”, emanato con DPRS 27/6/2019, n. 12;

VISTO il D.P.R.S. 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il D.P.R.S. 21/12/2020, n. 6279 con il quale il Presidente della Regione ha conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Ing. Antonio Martini;

VISTO il D.D.G. n. 728 del 13/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia” (URIG) del Dipartimento dell’Energia al Dott. Geol. Francesco Battaglia a far data dal 16 giugno 2022;

Premesso che:

la Melita Transgas Co. Ltd, con sede in Triq Spiru Mizzi, Birkirkara, BKR 1762, Malta, ha presentato istanza, nel mese di gennaio 2021, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 52-*quinquies* dell’ex D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., alla costruzione di un gasdotto sottomarino tra Italia e Malta al fine di poter importare gas dalla rete nazionale italiana, secondo quanto meglio rappresentato nel progetto, denominato “*Melita Transgas Pipeline*”, per la parte di competenza italiana;

il progetto “*Melita Transgas Pipeline*” si compone di quattro sezioni principali:

- a) una sezione *onshore* (a terra) in Italia, lunga circa 7 Km dal Terminale di Gela, posto in località “Piana del Signore” nel Comune di Gela, sino alla linea di costa;
- b) una sezione *offshore* (a mare) in Italia, lunga circa 57 km, dalla linea di costa sino al limite delle acque nazionali;
- c) una restante sezione *offshore* (a mare), lunga circa 94 km, dal limite delle acque italiane fino alla costa nord-occidentale di Malta (penisola di Delimara);
- d) una sezione *onshore* (a terra), lunga circa 0,7 km, dalla costa maltese al Terminale di Malta; le parti *onshore* comprendono anche gli approdi della condotta a terra;

la realizzazione dell’opera è soggetta alla procedura del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 330 del 27/12/2004, per il rilascio del parere di conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità;

VISTA l’istanza, prot. n. EWA/92/2017 del 25/08/2017, REGISTRO UFFICIALE.I.0019534.31-08-2017, trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in seguito MATTM) con nota REGISTRO UFFICIALE.u.0020133.11-09-2017, con la quale il Ministry for Energy and Water Management di Malta ha chiesto l’avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., relativo al progetto “*Gas Pipeline Interconnection between Malta and Italy – Realizzazione di un gasdotto tra Italia e Malta*”;

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, prot. n. 7818/GAB del 12/10/2017, pervenuta al Dipartimento Regionale dell’Energia, con prot. dipartimentale n. 38081 in pari data, con la quale è stata trasmessa la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, REGISTRO UFFICIALE.U.0023037.03-10-2017, per invitare gli Enti competenti ad esprimere il proprio parere, ai sensi del Regolamento UE 347/2013, riguardo al sopracitato progetto, per il successivo avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione;

VISTA la PEC del 13/10/2017, assunta al prot. dipartimentale n. 38377 del 16/10/2017, con la quale il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana ha convocato gli Enti interessati a partecipare ad una riunione tecnica, fissata per il giorno 18 ottobre 2017, e la successiva PEC del 13/10/2017, assunta al prot. dipartimentale n. 39372 del 23/10/2017, per comunicare lo spostamento della stessa per il giorno 23 ottobre 2017;

VISTO la nota, prot. n. 39782 del 26/10/2017, con la quale il Dipartimento dell’Energia ha trasmesso la bozza del verbale a tutti gli Enti presenti alla riunione del 23/10/2017;

VISTA la nota, prot. n. 40260 del 30/10/2017, con la quale il Dipartimento dell’Energia ha trasmesso il proprio parere, ai sensi del Regolamento UE 347/2013, in riscontro alla richiesta del Ministero per lo Sviluppo Economico 0023037/2017 sopracitata;

VISTA la nota, prot. n. 41420 del 09/11/2017, con la quale il Dipartimento dell'Energia ha trasmesso copia del verbale, modificato in seguito alle osservazioni pervenute dal Direttore della Riserva Naturale Orientata del Biviere di Gela con nota prot. n. 2451 del 30/10/2017, assunta al prot. dipartimentale n. 40449 del 02/11/2017;

VISTA la nota, REGISTRO UFFICIALE.U.0028051.01-12-2017, assunta al prot. dipartimentale n. 45125 del 04/12/2017, con la quale il MATTM ha trasmesso il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2554 del 17/11/2017, ai fini dell'eventuale successiva presentazione, da parte del Ministero maltese dell'Energia e della Gestione delle Acque, dell'istanza di valutazione dell'impatto ambientale relativa al progetto *de quo*;

VISTA la nota, prot. n. 4459 del 04/04/2018, assunta al prot. dipartimentale n. 12526 in pari data, con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana ha convocato gli Enti, coinvolti nel progetto relativo al Gasdotto di connessione Italia-Malta in argomento, fissando una riunione per il giorno 12 aprile 2018;

VISTA la PEC del 26/04/2018, assunta al prot. dipartimentale n. 15518 del 30/04/2018, con la quale l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana ha trasmesso la bozza del verbale, in seguito alla suddetta riunione del 12/04/2018, e la successiva notifica dello stesso, avvenuta con PEC del 15/05/2018, assunta al prot. dipartimentale n. 17619 in pari data, e con il quale è stata concordata la prosecuzione, ai fini della realizzazione del progetto relativo al Gasdotto di connessione Italia-Malta in questione;

CONSIDERATO che la *Melita TransGas Company Ltd*, con nota prot. n. MTG/11/2020 del 06/08/2020, ha presentato istanza al MATTM, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii., per la compatibilità ambientale relativa al progetto denominato “*Progetto di interconnessione Italia-Malta Melita TransGas (MTG) Pipeline*”;

VISTO il decreto legge 1/3/2021, n. 22 recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, con il quale, fra l'altro, è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica che ha assunto le competenze del soppresso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché le competenze in materia di energia e di infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la nota, Registro Ufficiale n. 13426.30-04-2021, assunta in pari data al prot. dipartimentale n. 14609, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica (in seguito MITE), Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Div. IV, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo e indetto, per quanto di sua esclusiva competenza, conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'acquisizione di pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da rendersi a cura delle amministrazioni ed enti, ognuno per la propria competenza;

CONSIDERATO che il MITE, Registro Ufficiale n. 13427. 30-04-2021, ha inviato al Comune di Gela copia dell'Avviso da pubblicare, dal 10 maggio 2021 al 29 maggio 2021, all'Albo pretorio per l'avvio del procedimento, ex D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, e che alla data di avvio della fase di pubblicazione dell'Avviso, ovvero il 10 maggio 2021, la Società istante ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso sul Corriere della Sera e La Sicilia nonché sul sito web della Regione Sicilia; inoltre, con nota del 04/06/2021, il Comune di Gela ha provveduto ad inviare, al suddetto Ministero, l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso all'albo pretorio comunale;

CONSIDERATO che la “*Melita Transgas Co. Ltd*”, nel mese di agosto 2021, ha comunicato al MITE il cambio di denominazione in “*InterConnect Malta ltd*” mantenendo la stessa sede legale in Triq Spiru Mizzi, Birkirkara, BKR 1762, Malta;

VISTO il parere n. 234 del 28 marzo 2022, Registro Ufficiale.I.0002081.31-03-2022, rilasciato dal MITE, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., per la valutazione di impatto ambientale del progetto “*Melita Transgas Pipeline*” in argomento;

VISTA la nota con la quale il MITE, Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza – Div. III, Registro Ufficiale n. 28486.28-06-2022, assunta in data 29/06/2022 al prot. dipartimentale n. 20713, ha comunicato la riapertura dei termini (75 giorni decorrenti dal 28/06/2022) per il riavvio del procedimento autorizzativo che si è svolto, secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata con l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;

CONSIDERATO che con la suddetta nota 28486/2022 il MITE ha trasmesso i sottoelencati pareri pervenuti dagli Enti in indirizzo nella medesima:

- ✓ nota n. 7052 del 04/05/2021 con la quale Catalqua, Acque di Caltanissetta SpA, ha comunicato che, dalla disamina degli elaborati progettuali, è emerso che lungo il tracciato del gasdotto sono presenti tre condotte (due condotte idriche ed una di scarico) gestite dalla medesima Società;
- ✓ nota n. 4312 del 07/05/2021 con la quale il Comando provinciale Vigili del fuoco di Caltanissetta ha trasmesso il parere favorevole di competenza;
- ✓ nota n. 14887 del 25/05/2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ai fini dell'autorizzazione ex art. 52 Cod. Nav. 2° comma, ha ritenuto opportuno chiedere il parere alla Capitaneria di porto di Gela, al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta;
- ✓ nota n. 45907 del 27/05/2021 con la quale il 3° Reparto pianificazione e politica marittima dello Stato maggiore della marina ha espresso *“assenso all'avvio del progetto in argomento, facendo riserva del successivo esame della istanza relativa alle prospezioni subacquee”*;
- ✓ nota n. 9505/RU del 18/05/2021 con la quale l'Agenzia delle Dogane di Porto Empedocle ha chiesto alla Melita Transgas Co. Ltd maggiori dettagli tecnici relativamente alla sezione di misura del Terminale di Gela. Tale richiesta è stata riscontrata dalla stessa in data 02/06/2021, evidenziando che alcuni elementi potranno essere trasmessi dalla Snam Rete Gas S.p.A. nell'ambito della definizione dell'impianto di interconnessione alla Rete Nazionale Gasdotti di Snam Rete Gas S.p.A. Al riguardo il MITE, con nota n. 19667.23-06-2021, ha richiesto alla stessa Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere;
- ✓ nota n. 6124 del 13/07/2021 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta ha ribadito il parere di competenza reso, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., per le opere relative alla sezione *onshore* (dal terminale alla costa), con provvedimento prot. n. 1443 del 23/02/2021, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale (art. 23 del D.Lgs. 152/2006);
- ✓ nota n. 1702 del 14/03/2022 con la quale Siciliacque S.p.A. ha espresso il parere favorevole di competenza nel rispetto di alcune prescrizioni;
- ✓ nota n. U2736 del 01/03/2022 con la quale la LIPU ha espresso il proprio parere indicando alcune mitigazioni e compensazioni ed in merito al quale la Società InterConnect ha inviato una nota di riscontro, in data 20/06/2022, con la quale ha rappresentato che il parere sopraccitato n. 234/2022 (VIA) del Ministero della Transizione Ecologica è stato rilasciato tenuto conto delle istanze avanzate dalla LIPU;
- ✓ nota n. 108970 del 25/10/2022 con la quale il Comune di Gela ha trasmesso il parere urbanistico;
- ✓ Inoltre, relativamente alle particelle interessate dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio e imposizione di servitù dalle aree da occupare temporaneamente, essendo il numero dei proprietari dei terreni interessati superiore a 50 (cinquanta), sono pervenute le seguenti note:
  - con nota n. RFI-DPR-DTP\_PA.ING/PEC/P2021/0003672 del 17/05/2021, la società RFI, tenuto conto delle interferenze riscontrate con la sede ferroviaria, ha fatto richiesta di alcune integrazioni documentali. Alcuni elementi della documentazione richiesta sono stati trasmessi dal MITE con nota n. 15922.20-05-2021 e, successivamente, la Società InterConnect Malta Ltd ha provveduto all'ulteriore invio con nota del 09/06/2021;
  - con nota n. 303 del 09/06/2021 la Società Raffineria di Gela ha segnalato l'interferenza del progetto in parola con alcune particelle, di cui risulta proprietaria, già interessate dalla realizzazione di una discarica (particelle individuate al Foglio 217, particelle 138 e 131 del Comune di Gela). Con nota n. 19670 del 23/06/2021 il MITE ha chiesto alla società Melita Transgas Co. Ltd di provvedere agli approfondimenti del caso, trasmessi dalla Società in data 06/07/2021. In considerazione di ciò la società Raffineria di Gela, con nota 3851 del 29/07/2021 ha segnalato che le interferenze tra le due attività avranno carattere temporaneo e potranno essere gestite, in fase esecutiva, regolamentando la movimentazione dei mezzi mediante un “piano di gestione del traffico”;

con nota del 05/08/2021 n. DI.SIC/666/URZ la Snam Rete Gas S.p.A – Distretto di Sicilia ha chiesto approfondimenti in merito all’interferenza dell’opera in parola con i metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. e la Melita Transgas Co. Ltd ha riscontrato con nota del 16/09/2021 REF: MTGP/AU/006, REGISTRO UFFICIALE.I.0028001.16-09-2021;

VISTA la nota con la quale il MITE, Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza – Div. III, Registro Ufficiale n. 35843.28-10-2022, assunta in data 31/10/2022 al prot. dipartimentale n. 33284, ha comunicato che, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, tenuto conto che l’autorizzazione ha valore di variante urbanistica, di cui il Comune potrà prendere atto a seguito del rilascio dell’autorizzazione medesima, si ritiene chiusa favorevolmente l’istruttoria procedimentale e si rimane in attesa dell’Intesa di codesta Regione Siciliana, da esprimersi con delibera di giunta regionale, quale condizione indispensabile alla conclusione del procedimento autorizzativo;

RITENUTO di condividere le motivazioni alla realizzazione del progetto in argomento illustrate dalla InterConnect Malta Ltd nell’istanza sopra richiamata e, conseguentemente, di poter esprimere, ai sensi dell’art. 52-*quinquies* dell’ex D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., nonché dello Statuto regionale, l’intesa della Regione Siciliana al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica, alla realizzazione del progetto denominato “*Melita Transgas Pipeline*”, come sopra meglio specificato;

RITENUTO che la realizzazione dell’opera in argomento riveste carattere di urgenza ed indifferibilità, in quanto il mancato rispetto dei tempi programmati non permetterebbe di connettere Malta alla rete europea del gas, con negative ripercussioni sia sul costo locale della produzione di energia elettrica che sull’impatto ambientale e che la stessa risulta essere di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 23/05/2000 n.164;

Nella considerazione che è richiesto il consenso del Presidente della Regione Siciliana sull’opera proposta da INTERCONNECT Malta Ltd e ricadente nel Comune di Gela, al fine di consentire la conseguente adozione del provvedimento finale, si esprime consenso ai sensi dall’accordo del 24/04/2001, sancito in sede di conferenza permanente Stato-Regioni, ex art. 3 comma 2 lett. b), art. 5 comma 3 ed art. 6 comma 1.

Il Presidente della Regione  
*Schifani*